

DECRETO SOSTEGNI: PRINCIPALI MISURE PER IMPRESE E LAVORATORI

Il D.L. 22 marzo 2021 n. 41 (c.d. decreto Sostegni) prevede un contributo a fondo perduto per imprese e lavoratori autonomi con ricavi non superiori a 10 milioni di euro e riduzione di almeno il 30% del fatturato annuo; proroghe dei pagamenti delle cartelle esattoriali; annullamento delle sanzioni sugli avvisi bonari; cancellazione delle cartelle fino a 5.000 euro del periodo 2000-2010; proroga della cassa integrazione e del blocco dei licenziamenti; indennità per alcune categorie di lavoratori.

1. Contributo a fondo perduto.

A favore dei soggetti, con partita iva attiva al 23 marzo 2021 – che svolgono attività d'impresa (non holding), compresi gli enti del terzo settore, e di lavoro autonomo, e con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente il 23 marzo 2021 (condizione non richiesta per i titolari di reddito agrario o con partita iva attivata dopo il 1° gennaio 2019) – è riconosciuto un **contributo a fondo perduto** non tassato.

Detto contributo è determinato calcolando la differenza, che non deve essere inferiore al 30%, fra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi relativo al 2020 e il corrispondente ammontare relativo al 2019, e applicando alla suddetta differenza le seguenti percentuali:

- soggetti con ricavi e compensi (nel secondo periodo d'imposta precedente il 23.3.2021) non superiori a 100mila euro: 60%;
- soggetti con ricavi o compensi da 100mila a 400mila euro: 50%;
- soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro: 40%;
- soggetti ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro: 30%;
- soggetti ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro: 20%.

In ogni caso, il contributo non potrà essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti e non potrà essere superiore a 150mila euro. Ad Esempio: un'impresa ha realizzato un fatturato di euro 7.200.000 nel 2019 e di euro 4.800.000 nel 2020. La differenza tra la media mensile dei due importi è pari ad euro 200.000 (600.000- 400.000), superiore al 30%, che moltiplicata per il 20% determina un contributo pari ad euro 40.000, pari all'1,67% del minor fatturato annuo.

Il contributo potrà essere erogato, a seguito di presentazione di un'istanza (i cui termini saranno definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate), tramite bonifico bancario o come credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione senza applicazione di alcun limite alla compensazione. Tale seconda opzione sarà conveniente per i contribuenti che abbiano la possibilità di utilizzare immediatamente il contributo in F24 a riduzione di imposte e contributi, evitando di attendere il rimborso.

Il contributo spetta, come i precedenti, nel limite del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato Covid-19, incrementato da 800.000 a 1.800.000 euro per impresa, considerando, per le imprese appartenenti ad un gruppo, la somma di tutti gli aiuti di Stato utilizzati dalle società che ne fanno parte.

2. Esonero contributi per i lavoratori autonomi.

È aumentata a 2,5 miliardi di euro la dotazione del fondo per esonerare parzialmente dal versamento dei contributi previdenziali i lavoratori autonomi, iscritti alle gestioni Inps o alle Casse di previdenza, con un reddito complessivo non superiore a 50mila euro, che si è ridotto di almeno il 33% nel 2020 rispetto al 2019.

3. Cartelle esattoriali e rottamazione: sospensione notifiche e differimento dei pagamenti.

I termini di pagamento degli atti esecutivi (cartelle esattoriali, avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito Inps) nonché delle rate da dilazione di ruoli, con scadenza dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, sono differiti al 31 maggio 2021.

Fino al 30 aprile 2021 saranno sospesi i pignoramenti presso terzi e le procedure di blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni.

Il termine di pagamento delle rate scadute nel 2020 relative alle procedure di rottamazione e di saldo e stralcio è stabilito al 31 luglio 2021, mentre quello delle rate dovute nel 2021 è fissato al 30 novembre 2021. Sono prorogati di 24 mesi i termini di notifica delle cartelle relative:

- ai carichi, per entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021;
- alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 (per somme dovute su tassazione separata e controlli formali) e 2018 (per somme dovute in base alle liquidazioni automatiche).

4. Definizione degli avvisi bonari con abbuono delle sanzioni.

I titolari di partita Iva attiva al 23 marzo 2021, che nel 2020 hanno subito un calo del volume d'affari maggiore del 30% rispetto al 2019, possono accedere alla definizione, senza sanzioni, degli avvisi bonari relativi alle liquidazioni delle dichiarazioni dei redditi ed iva riferite al 2017 (elaborati entro il 31 dicembre 2020 e non inviati per effetto della sospensione disposta dal DL 34/2020) e al 2018.

L'Agenzia delle entrate, ricevute le dichiarazioni relative al 2020 e verificata la sussistenza del requisito della riduzione del fatturato, invierà gli avvisi bonari (che dovranno essere pagati nei termini ordinari, anche ratealmente) senza l'applicazione delle sanzioni.

5. Cancellazione cartelle esattoriali fino a 5.000 euro.

Sono cancellati i debiti di importo residuo non superiore a 5.000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, esclusi gli interessi di mora e l'aggio di riscossione), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione (da qualunque ente creditore) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché in corso di rottamazione e stralcio, se relativi a soggetti con un reddito imponibile 2019 (periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, per i soggetti diversi dalle persone fisiche) fino a 30.000 euro. Sono esclusi i carichi inerenti risorse proprie dell'UE (es. dazi), iva all'importazione, multe e sentenze penali di condanna, condanne della Corte dei conti e recupero di aiuti di Stato.

Modalità e date di annullamento saranno stabilite da un decreto del MEF fino all'emanazione del quale è sospesa la riscossione (e i termini di prescrizione) di tutti i debiti di importo fino a 5.000 euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

6. Misure per il lavoro: proroga degli ammortizzatori sociali Covid e del divieto di licenziamento. Indennità a lavoratori.

È prevista la possibilità per i datori di lavoro di richiedere:

- fino a 13 settimane di cassa integrazione ordinaria con causale "emergenza COVID-19", da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021;
- fino a 28 settimane di assegno ordinario e CIG in deroga, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. In entrambi i casi senza alcun contributo addizionale e in relazione ai lavoratori in forza al 23 marzo 2021.

Si ritiene che per i datori di lavoro di cui alla lett. b) sia possibile godere, dal 1° aprile, sia dell'eventuale quota non esaurita delle 12 settimane previste dalla legge di Bilancio 2021, sia delle 28 settimane introdotte dal decreto Sostegni. Tutti i datori di lavoro possono optare per il pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps o per l'anticipazione dell'indennità di integrazione salariale; è stata introdotta una procedura semplificata di trasferimento all'INPS delle informazioni necessarie per effettuare il pagamento diretto.

Il blocco dei licenziamenti, per giustificato motivo oggettivo, è prorogato fino al 30 giugno 2021, con estensione fino al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro che decidessero di fruire delle 28 settimane previste dal decreto per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga.

Fino al 31 dicembre 2021 è possibile rinnovare, per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi.

Sono inoltre previsti:

- un'indennità di 2.400 euro per lavoratori stagionali, lavoratori del turismo a tempo determinato, intermittenti, lavoratori autonomi senza partita iva con contratti occasionali, incaricati delle vendite a domicilio, lavoratori dello spettacolo;
- un'indennità di importo variabile tra i 1.200 e i 3.600 euro per i lavoratori sportivi;
- il rinnovo, per ulteriori tre mensilità, del reddito di emergenza e l'ampliamento della platea dei potenziali beneficiari;
- l'incremento di 100 milioni di euro del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore;
- la proroga degli interventi per i lavoratori in condizioni di fragilità.

7. Certificazioni uniche e conservazione fatture elettroniche.

Il termine di trasmissione della Certificazione Unica 2021 è differito al 31 marzo 2021.

Il termine per concludere il processo di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche dell'anno 2019 è prorogato al 10 giugno 2021.

23 marzo 2021